



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“A.S.D. BEIJING YIQUAN TRAINING CENTER ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA”

Art. 1) **DENOMINAZIONE**

Viene costituita ai sensi della L. 398 del 16/12/1991 Associazioni Sportive, l'Associazione non riconosciuta art. 36-42 del CC e 600-786 del Codice

Civile, l'Associazione è denominata **“A.S.D. BEIJING YIQUAN TRAINING CENTER ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”**.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'orientamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati come integranti del presente Statuto:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica sociale nelle associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;





uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di

democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche

associative. Essa è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista e

progressista. Non persegue finalità di lucro; per questo è fatto divieto di

distribuire in forma diretta o indiretta gli utili o gli avanzi di gestione

durante la vita dell'Ente o al momento del suo scioglimento. Gli utili o gli

avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è un istituto unitario e autonomo, amministrativamente

indipendente, diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo

eletto dai soci che in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promosse e organizzate

dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di

fruirne nel rispetto degli appositi regolamenti che ne determinano le

modalità di partecipazione.

Allo scopo di raggiungere le finalità sociali, l'Associazione, previa

deliberazione del Consiglio Direttivo, può partecipare a Bandi pubblici,

acquistare e vendere beni immobili e mobili, affittare beni immobili o

noleggiare beni mobili, convenzionarsi con enti pubblici o soggetti privati,

assumere e dimettere personale affidare incarichi professionali o di

collaborazione continuativi o temporanei, richiedere ed introitare contributi,

aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, ottenere fidejussioni o

finanziamenti/prestiti dagli intermediari finanziari, svolgere anche le attività

di tipo commerciale previste per gli Enti associativi, il tutto nel rispetto della

legislazione vigente.



Art. 4) **SCOPO**

Lo scopo dell'associazione è:

a) Promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività di diffusione della cultura relativa alle seguenti attività sportive riconosciute dal CONI.

L'associazione Sportiva Dilettantistica ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva delle arti Marziali Cinesi inserite nell' **allegato 1**

Delibera CONI 10/05/2017.

ELENCO DISCIPLINE SPORTIVE AMMISSIBILI NEL REGISTRO CONI

35 GINNASTICA 111 Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness

115 Ginnastica per tutti

101 WUSHU KUNG FU 384 TAOLU; SANSHOU

MODERNO

102 WUSHU KUNG FU 385 TALJIQUAN; TUEI SHOU;

TRADIZIONALE BAGUAZHANG; WING CHUN;

SHAOLIN; JEET KUNE DO; QI

GONG; SHUAI JIAO

A tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati; può indire manifestazioni, tornei, competizioni di TUEI SHOU; istituire corsi di formazione e di addestramento tramite l'apertura e l'utilizzo di una propria struttura o di spazi presso altre strutture pubbliche o private; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle Arti Marziali organizzando viaggi a scopi didattici, vendita di libri ed ebook ed organizzando stage con maestri cinesi e comunque di porre in essere ogni e qualsivoglia attività connessa con lo scopo sociale, nonché quella di promuovere e sensibilizzare i



suoi associati alla cultura della cura fisica ed estetica del proprio corpo, in ogni sua forma.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni od Enti di Promozione riconosciuti dal CONI alle quali si affilia e le deliberazioni di queste ultime. L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi, con la formazione delle figure di allenatori e di istruttori.

a) Utilizzare le proprie risorse per scopi educativi, formativi, sociali (inclusione, aggregazione), motorio-sportivi, turistici, ricreativi e culturali;

b) Fomentare programmi educativi nell'ambito dell'insegnamento delle discipline elencate e di altre che eventualmente il Consiglio Direttivo deciderà di attuare, se necessario. Nell'ottica di una maggiore consapevolezza potrà promuovere iniziative rivolte alla migliore conoscenza dell'integrazione neuro-muscolare, bio-discipline, prevenzione sanitaria, coscienza ecologica, valorizzando in particolare l'utilizzo di tecniche e di metodologie naturali volte al benessere psico-fisico, come tutte le discipline olistiche e simili;

c) Opererà con la promozione, anche attraverso strutture proprie o gestite, per la diffusione dei principi dell'associazione e delle discipline istituzionali finalizzate allo sviluppo dell'individuo ed al suo rapporto con il mondo circostante. Promuoverà con specifica attenzione tutte le azioni per il raggiungimento della visione associativa;

d) Per raggiungere i propri obiettivi e rispondere alle esigenze del corpo



sociale, l'associazione può acquisire strutture od utilizzare, quelle esistenti

sul territorio con l'intento di fornire agli aderenti in forma associativa ed al

singolo socio, come supporto organizzativo, aree specifiche idonee agli scopi;

e) L'associazione può promuovere direttamente o in collaborazione con altre

associazioni, enti pubblici o privati, lo sviluppo d'iniziativa di cui alla lettera

a) del presente articolo. Ne consegue che ricerca dei momenti di confronto

con le forze presenti nella società, con il desiderio di promuovere la

valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con Enti locali ed

Enti culturali, turistici e sportivi per partecipare alla realizzazione di progetti

che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale locale,

regionale, nazionale, internazionale con particolare riferimento ai paesi

dell'Unione Europea;

f) organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e culturali in genere;

g) gestire o compravendere (in caso di proprietà) locali adibiti alla attività

sportiva od impianti sportivi o demaniali o di altra natura;

h) fornire assistenza legale e tecnica ai propri associati/tesserati, in forma

propria o su mandato a terzi, in forma non professionale (ai fini informativi);

i) Qualsiasi attività sportiva o motoria sarà esclusivamente dilettantistica,

potrà affiliarsi a delle federazioni che saranno corrispondenti agli scopi

statuari nel rispetto delle norme del CONI, non accetterà di agire in forma

agonistica e professionale;

l) Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;

m) Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari

opportunità tra uomini e donne rispettose dei diritti inviolabili della persona.

n) Resta nella libertà del Direttivo di includere altre tipologie di sport, che



possano portare beneficio all'attività di divulgazione e promozione della

Associazione stessa.

Le Discipline olistiche considerano la persona nella sua globalità secondo i vari aspetti energetico, spirituale e psicofisico; attività diretta alla prevenzione primaria e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, che non utilizza farmaci. La propria attività si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell'ambiente, che abbia una preparazione teorica a pratica basata sulla conoscenza generale delle maggiori discipline, delle metodiche olistiche, delle tecniche energetiche e nutrizionali attualmente più conosciute e che applicate sinergicamente abbiano dato dimostrazione di una maggiore efficacia.

Art. 5) **ATTIVITA' STRUMENTALI.**

Stabilire rapporti con altre organizzazioni italiane ed estere con fini similari, orientate alla sensibilizzazione dei valori umani, dell'educazione alla socialità e alla salute.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione potrà dare vita a:

- lezioni, corsi, seminari, stage relativi e ad altre discipline;
- attività di formazione e aggiornamento;
- gruppi di ricerca e studio allo scopo di divulgare la conoscenza e la vastità della cultura e della pratica delle arti marziali cinesi di quei sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico, spirituale nostro e di chi ci circonda;
- attività culturali attinenti le discipline di cui allo scopo ISTITUZIONALE, promuovendo e organizzando manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti,



seminari, concerti, mostre, proiezioni di fotografie, filmati e documentari, in ambito nazionale ed estero;

- iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente;

- attività editoriali con pubblicazione di materiale didattico, informatico e divulgativo, atti di convegni dei corsi o seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse a quelle istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici presso Enti pubblici o privati;

- organizzare servizi educativi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;

- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;

- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo Statuto;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- promuovere e divulgare la propria attività e la propria immagine,



utilizzando modelli ed emblemi;

- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti

l'oggetto sociale;

- svolgere attività, correlate e strumentali a quanto previsto dallo statuto,

che ne costituiscono il naturale completamento;

- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che

venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;

- avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai

proprio associati per il perseguimento dei fini istituzionali; in caso di

necessità l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far

svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di

quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con

l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 6) **DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo

con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 7) **SOCI**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di

Sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali,

intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità

previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire

l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita



associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8) **AMMISSIONE A SOCIO**

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private, che perseguano sostanzialmente gli stessi fini istituzionali, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo Istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione, senza discriminazione politica, religiosa, sociale, economica o di qualsiasi altra natura, che condividano le finalità dell'Associazione stessa e riconoscano completamente i principi del presente Statuto.

Le persone fisiche, che debbono possedere i requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati alla democrazia, alla diffusione dei valori laici, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le generalità complete e l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti per partecipare alle diverse attività organizzative dell'Associazione. Al momento dell'ammissione, l'associato dovrà versare la quota di iscrizione stabilita dall'assemblea, l'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le quote sociali non sono ripetibili né trasmissibili a qualsiasi titolo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere



controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 9) **DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- d) I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art.16 del presente Statuto.

Art. 10) **OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 11) **QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine



dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) **RESTITUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA**

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 13) **DECESSO DEL SOCIO**

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 14) **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 15) **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta





generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati iscritti.

Art. 20) PUBBLICITA' DELLE DELIBERE



Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 20 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 21) **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Dir. competono in particolare:

- eleggere i sostituti dei membri del C. D. eventualmente dimissionari;
- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;



• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità

istituzionali dell'Associazione;

• le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale

l'Associazione;

• la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i (4 mesi) dalla chiusura dell'esercizio;

• la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

• la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

• la fissazione delle quote sociali;

• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al C.D., dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

• la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

• la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da



recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve

contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide

con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono

presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai

presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) **IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale

dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del

Consiglio Direttivo, ogni quattro anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla

convocazione, vigila sulla esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio

Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) **IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o

impedimento, su Delega.

Art. 26) **DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più

uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo

impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano,

dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi

entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.



Art. 27) **SEGRETARIO/TESORIERE**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 28) PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI O AVANZI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
2. quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
3. contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
4. proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 29) ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica



descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 30) **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31) **CONTROVERSIE**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al Tribunale Civile e Penale di MILANO.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci in assemblea generale dei soci.